

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "COLLEGAMENTO NAZIONALE SANTUARI"

Art. 1 – Costituzione

§ 1. È costituita l'Associazione privata di fedeli "Collegamento Nazionale Santuari" (CNS), che riunisce i Rettori dei Santuari italiani, a norma del Codice di Diritto Canonico e del presente Statuto.

§ 2. L'Associazione ha sede legale presso il Santuario della Madonna del Divino Amore, via del Santuario n. 10 - 00134 Roma.

Art. 2 - Finalità

Alla luce della pietà popolare che si rileva nei Santuari come «autentica espressione dell'azione missionaria spontanea del Popolo di Dio»¹, che si esprime attraverso una tradizione di preghiera, di devozione e di affidamento alla misericordia di Dio², l'Associazione persegue le seguenti finalità:

§ 1. contribuire all'opera di evangelizzazione della Chiesa attraverso la proclamazione della Parola di Dio, la celebrazione dei Sacramenti, in particolare la Riconciliazione e l'Eucaristia, e la testimonianza della carità³;

§ 2. sostenere il cammino di fede nei credenti in Cristo Gesù e coltivare un generoso stile di vita cristiana alla scuola della Vergine Maria e dei Santi protettori dei Santuari⁴;

§ 3. favorire un aggiornamento costante dei Rettori e degli Operatori dei Santuari e la recezione degli orientamenti del Magistero pontificio e della Conferenza Episcopale Italiana sulle tematiche riguardanti la vita e l'impegno pastorale dei Santuari;

§ 4. promuovere, salvi l'autonomia e il carisma di ogni Santuario, esperienze e iniziative pastorali comuni a servizio della Chiesa e della crescita spirituale dei fedeli⁵;

§ 5. essere strumento di coordinamento e di sostegno delle attività dei Santuari al fine di raggiungere i migliori obiettivi del loro servizio spirituale e pastorale.

Art. 3 - Attività

L'Associazione svolge le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità espresse all'articolo 2. A tale scopo:

§ 1. Programma e organizza:

¹ FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n.122.

² IDEM, Lettera Apostolica in forma di *motu proprio Sanctuarium in Ecclesia* 11 febbraio 2018, n. 1.

³ Cfr. *op. cit.*, n. 4.

⁴ Cfr. *op. cit.*, n. 2.

⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa.*, 20 luglio 2020, n.31.

- a) un Convegno annuale dei Rettori e degli Operatori dei Santuari italiani;
- b) raduni nazionali e/o regionali di fedeli per celebrare e diffondere la devozione a Maria e ai Santi, in tempi e luoghi importanti per la tradizione cristiana e per la pietà popolare;
- c) incontri di orientamento per la produzione e diffusione dell'arte sacra e per incrementare la qualità artistica di altri strumenti utili alla devozione popolare;
- d) seminari di studio per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei beni culturali inerenti ai Santuari e la promozione di iniziative culturali a sostegno dell'evangelizzazione;
- e) corsi di orientamento e di formazione in ordine all'accoglienza dei pellegrini nei Santuari;
- f) convegni di pastorale liturgica con speciale riferimento ai luoghi di culto quali sono i Santuari.

§ 2. Cura la comunicazione attraverso il sito internet "Collegamento Nazionale dei Santuari" e l'uso dei social media per favorire la conoscenza dell'Associazione e dei singoli Santuari e per informare sulle loro attività.

Art. 4 - Adesione

§ 1. Possono aderire all'Associazione solo i Rettori dei Santuari italiani, che condividano le finalità dell'Associazione e ne accettino le modalità di partecipazione e di organizzazione interna.

§ 2. Per diventare Soci effettivi si richiede il decreto di nomina a Rettore da parte dell'Autorità Ecclesiastica, l'iscrizione del Santuario e il versamento della quota annuale.

§ 3. I membri dell'Associazione collaborano alla realizzazione degli scopi statutari e osservano le direttive degli organi di governo.

§ 4. Gli aderenti possono lasciare liberamente l'Associazione presentando al Presidente le proprie dimissioni. I Soci effettivi cessano automaticamente di esserlo:

- a) per decadenza del decreto di nomina a Rettore;
- b) per mancato versamento prolungato della quota associativa annuale.

§ 5. I Rettori che hanno concluso il loro servizio e altre figure ritenute benemerite dall'Associazione, possono essere nominati dal Consiglio Direttivo "Soci Onorari". I Soci Onorari partecipano senza diritto di voto a tutte le attività dell'Associazione.

Art. 5 - Organi di governo

Gli organi di governo dell'Associazione sono:

- a) *L'Assemblea Generale*
- b) *Il Presidente*
- c) *Il Consiglio Direttivo*

§ 1. **L'Assemblea Generale** è composta dai Rettori dei Santuari, Soci effettivi dell'Associazione o da persone delegate legittimamente dai Rettori. È convocata una volta all'anno dal Presidente con preavviso di almeno due mesi. Essa è valida se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è sempre valida, indipendentemente dal numero dei convenuti.

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) svolgere un'azione propositiva e consultiva in ordine alle finalità e alle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- b) eleggere il Presidente;
- c) eleggere i cinque membri del Consiglio Direttivo;
- d) approvare il Bilancio annuale.

§ 2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un secondo mandato. È il garante della realizzazione dei programmi e degli orientamenti dell'Assemblea Generale e dell'attuazione delle disposizioni del Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente:

- a) presiedere l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo;
- b) curare i rapporti dell'Associazione con gli organi competenti della Santa Sede, della Conferenza Episcopale Italiana e delle Diocesi;
- c) promuovere e coordinare il lavoro associativo;
- d) favorire eventuali collaborazioni con Istituzioni ed Enti civili, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione
- e) nominare, il Segretario, confermare i Delegati regionali e i 4 Coordinatori interregionali (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud).
- f) qualora il Presidente fosse impedito o decada dal suo incarico di Rettore del Santuario, subentrerà al suo posto fino al termine del mandato, il membro del Consiglio Direttivo che ha ottenuto più voti.

§ 3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale per un quinquennio. I Consiglieri possono essere rieletti per un secondo mandato.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare a maggioranza assoluta riguardo:

- a) le modalità di esecuzione delle direttive dell'Assemblea;
- b) l'organizzazione delle attività dell'Associazione;
- c) la valutazione pastorale e amministrativa dei progetti che l'Associazione intende realizzare;
- d) la predisposizione di eventuali Regolamenti interni all'Associazione, previa approvazione dell'Assemblea Generale.
- e) eleggere il Tesoriere e il responsabile delle comunicazioni dell'Associazione;
- f) qualora uno dei membri del Consiglio Direttivo fosse impedito o decada dal suo incarico di Rettore del Santuario, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti che ha ottenuto più voti.

Art. 6 – I Delegati regionali e i Coordinatori interregionali

I Rettori di ogni Regione eleggono un loro Delegato che resta in carica un quinquennio, tranne che non sia trasferito ad altro incarico o impossibilitato a continuare il suo mandato. Sono eleggibili solo i Rettori iscritti regolarmente al CNS e possono essere rieletti per un secondo mandato.

Spetta al Delegato coordinare e promuovere le finalità dell'Associazione nella Regione, in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo per l'attuazione dei programmi dell'Associazione.

Tra i Delegati regionali vengono eletti 4 Coordinatori interregionali, per le regioni di Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud, così da favorire una maggiore coesione e sostegno a livello territoriale.

Qualora un Delegato regionale o un Coordinatore interregionale decada dal suo incarico di Rettore del Santuario, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti.

Circa l'ufficio e le competenze de Delegato regionale e del Coordinatore interregionale si rimanda al Regolamento interno.

Art. 7 - Il Segretario

Il Segretario cura il servizio di informazione dell'Associazione, predispone i supporti tecnici delle

Assemblee Generali e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i rispettivi verbali. Può avvalersi di eventuali collaborazioni esterne.

Art. 8 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione ordinaria dell'Associazione; riscuote le quote associative, cura la gestione economica dei progetti approvati dal Consiglio Direttivo. Provvede al rimborso spese degli aventi diritto. Redige con il Consiglio il bilancio dell'Associazione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale.

L'anno finanziario decorre dal 1° agosto al 31 luglio.

Art. 9. – L'Assistente ecclesiastico

L'Assistente ecclesiastico è un Vescovo nominato dal Dicastero competente della Santa Sede e dura in carica cinque anni.

L'Assistente ecclesiastico accompagna il cammino dell'Associazione partecipando alle sue attività e presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere diritto di voto.

Art. 10. – Gestione economica

§ 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali e da libere oblazioni dei soci e di benefattori. L'Associazione non ha fini di lucro e non svolge attività commerciali. I Soci ordinari collaborano alla realizzazione delle attività che l'Associazione si propone. Le entrate sostengono le spese necessarie per le iniziative approvate dal Consiglio Direttivo.

§ 2. Le cariche assunte dai membri degli organi statutari sono esercitate a titolo di volontariato gratuito. I Consiglieri, i Delegati Regionali e i Coordinatori interregionali possono chiedere un rimborso delle spese sostenute per le riunioni del Consiglio e per le attività inerenti all'Associazione.

Art. 11 - Disposizioni finali

§ 1. Regolamento Interno. L'eventuale Regolamento Interno dell'Associazione, una volta approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, sarà portato all'attenzione del Dicastero competente della Santa Sede per la sua omologazione.

§ 2. Interpretazione delle norme statutarie. Per eventuali dubbi interpretativi e per quanto non esplicitamente espresso nel presente Statuto, si farà riferimento alla normativa del Codice di Diritto Canonico e del Codice Civile Italiano in materia di associazioni.

§ 3. Modifiche dello Statuto. Le proposte di modifica al presente Statuto verranno presentate dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Generale per l'accettazione, secondo quanto previsto dal Diritto. Esse saranno sottoposte al Dicastero competente della Santa Sede per la debita approvazione.

§ 4. Scioglimento dell'Associazione. L'eventuale scioglimento, a motivo del venir meno della natura e delle finalità dell'Associazione, deve essere deliberato dall'Assemblea Generale, con maggioranza assoluta dei presenti, e ratificato dal Dicastero competente della Santa Sede. I beni dell'Associazione, saranno devoluti, fatti salvi i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti, ad Istituzioni con finalità analoghe, indicate dallo stesso Dicastero.